



COPIA

COMUNE DI GARZIGLIANA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, e susseguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di PRIMA CONVOCAZIONE

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALLOA LIDIA	SINDACO	X	
GIACHERO BRUNO	ASSESSORE	X	
CARDONE SERGIO	ASSESSORE	X	
DANA MARCO	CONSIGLIERE	X	
BOCCO ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
GASCA ELIA	CONSIGLIERE	X	
BERTOLA GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
VIOTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
RICCA LUCA	CONSIGLIERE	X	
AIMAR ALDO	ASSESSORE	X	
GIAI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SILVESTRI DR.SSA LUISA**.

ALLOA LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 29.03.2017

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C.(IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER L'ANNO 2017.**

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:

- ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
 - Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
 - L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C. è pertanto così composta:
 - Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
 - Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO CHE:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012, 2013 che per l'anno 2014, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

RILEVATO CHE:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, delle aree fabbricabili e, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l'aumento delle aliquote TASI;

RILEVATO CHE:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;
- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
- si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno per I.M.U. e T.A.S.I. ed entro 30 giorni dalla data del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la T.A.R.I., così come stabilito anche dall'articolo 13, commi 13-bis, come modificato dall'art. 1 comma 10 lett. e della legge di stabilità 2016, e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 244/2016, all'art. 5 comma 11, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è procrastinato al prossimo 31 marzo 2016;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L. 208/15, comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, dall' art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti

dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla TARI;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2017, determinare le aliquote IUC, definendole nel seguente modo:

TRIBUTO IMU

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, alla disciplina relativa all'IMU e alla TASI per l'anno 2016, in particolare:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per la quale è invece imposto ex legge il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (i terreni agricoli ricadenti in aree montane) sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata inoltre ampliata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti anche i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche nell'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
- permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Si propone stabilire le tariffe IMU per l'anno 2017 come segue:

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,4%
Detrazioni abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 € 200,00	
Altri fabbricati	0,86%
Immobili appartenenti alla categoria D	0,1%.
Terreni Agricoli e terreni agricoli condotti	0,86%
Aree edificabili	0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013)

TRIBUTO TARI (TASSA RACCOLTA RIFIUTI)

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è quello allegato alla presente sotto la **lettera A)**

TRIBUTO TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)

Considerato che ai sensi dell'art. 1 L. 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L. 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare **sia occupata da un soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria nella misura del 10% a carico dell'occupante e del 90% a carico del titolare del diritto reale;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<i>COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2017</i>	<i>% copertura costi con TASI</i>
servizi ILLUMINAZIONE pubblica	100%
Servizi MANUTENZIONE STRADE	100%
spesa SERVIZIO SGOMBRO NEVE	100%
servizio cimiteriale	50%

Si propongono le seguenti aliquote della **TASI**:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 per mille
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e immobili strumentali	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 per mille

Non sono previste detrazioni

Il cui gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è di € 15.200,00.

SI PROPONE pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe e aliquote inerente all'IMU, TARI e TASI 2017 sopra riportate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Lidia ALLOA;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTAZIONE resa nelle forme di Legge, ed il cui esito è il seguente:

consiglieri presenti: 11;

astenuti:3(RICCA-AIMAR-GIAI) ;

votanti:8 ;

favorevoli: 8;

contrari: = ;

DELIBERA

- (A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- (B) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI 2017 nelle misure indicate in premessa;
- (C) DI DETERMINARE la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2017;
- (D) DI FISSARE per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento:

I.M.U.: Acconto 50% entro il 16.06.2017
Saldo 50% entro il 16.12.2017

TA.RI.: Acconto 50% entro il 30.05.2017
Saldo entro 50%entro il 30.11.2017
Unica soluzione il 30.05.2017

TA.SI.: Acconto 50% entro il 16.06.2017
Saldo 50% entro il 16.12.2017

- (E) DI DARE atto che per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- (F) DI DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- (G) DI DARE ATTO che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti i provvedimenti attuativi del caso;

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO
F.to ALLOA LIDIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo comune all'indirizzo:
www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000.
n.267, con decorrenza dal _____

Garzigliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garzigliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi, dal

_____ al _____, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- o Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web (art. 134, comma 3del T.U. n. 267/2000)

Garzigliana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA
